

(N. 907)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione verificatasi in alcuni comuni del Salernitano in conseguenza della recente alluvione e che ha determinato la necessità di emanare le norme contenute nel decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215, è in sensibile graduale miglioramento.

Tuttavia è stato segnalato dalle Autorità locali che il miglioramento della situazione generale non è tale da far ritenere che sia stato eliminato il grave disagio che si è palesato

specialmente nei settori economici, per cui si rende necessario, ad avviso delle stesse Autorità, di prorogare il termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito, limitatamente peraltro ad un breve periodo.

In aderenza a tale situazione, il decreto-legge, del quale si chiede ora al Parlamento, con l'unito disegno di legge, la conversione in legge, proroga il termine anzidetto sino a tutto il giorno 29 marzo 1955.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni comuni della provincia di Salerno.

ALLEGATO.

Decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga del termine di sospensione previsto nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

È sospeso fino a tutto il giorno 29 marzo 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti tra il 26 ottobre 1954 ed il 29 marzo 1955 e pagabili da debitori residenti nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti, indicati nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1955.

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO.

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO.